



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Delibera di Giunta Comunale

n. 19/2023 del 06/02/2023

Oggetto: CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SCS C/ COMUNE DI CASAMASSIMA
RICORSO TAR PUGLIA NOMINA DIFENSORE.

Il giorno 6 del mese di Febbraio dell'anno duemilaventitre alle ore 12.45 si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, alla quale sono intervenuti i Sigg.ri

Nominativo	Presente/ Assente	Nominativo	Presente/ Assente
Nitti Giuseppe	P	Loiudice Michele	A
Latrofa Anna Maria	P	Montanaro Maria Santa	P
Acciani Azzurra	P	Petroni Luigi	P

Presenti : 5

Assenti : 1

Presiede Nitti Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pinto Anna Antonia.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-in data 30/01/2023 è stato notificato all'Ente ricorso ed istanza cautelare dinanzi al TAR per la Puglia – Bari (prot. 2318/2023) promosso dal **Consorzio Mestieri Puglia scs**, C.F. 07806650722, con sede in Bari (BA) al Viale della Repubblica n. 71 L/M in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo RT.I. Consorzio Mestieri Puglia scs – Ifoa – Associazione Unesco Network per lo Sviluppo Locale, rappresentato e difeso dall'Avv. Stella Fragassi, con studio in Bari in Via Enrico Pappacena n. 10;

- il ricorso suindicato è volto ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

- determinazione di aggiudicazione del Servizio Socio-culturale – Servizi alla Persona del Comune di Casamassima n. reg. gen. n. 2218 del 30/12/2022 – n. sett. 588;

-determinazione di rettifica del Servizio Socio-culturale – Servizi alla Persona del Comune di Casamassima n. reg. gen. n. 2224 del 30/12/2022 – n. sett. 593;

-ove occorra, della comunicazione di aggiudicazione prot.n. PI331251-22 del 30/12/2022;

-ove occorra, della nota prot.n. 27970 del 28/12/2022;

- di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale n. 1 del 19/12/2022 del Seggio di gara, n.2 del 22/12/2022, n.3 del 27/12/2022 e n. 4 del 27/12/2022 della Commissione Giudicatrice;

- dell'art. 18.3 del disciplinare di gara per l'affidamento “dei servizi di front office del Job center PORTA FUTURO Metropolitana Casamassima – CUP Progetto F95G20000000001;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché

-per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto;

-per la reintegra in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara;

nonché in subordine

-per la condanna al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore del ricorrente ex art. 30 e 124 c.p.a.;

nonché in ulteriore subordine:

-per l'annullamento della determina a contrarre del bando, del disciplinare, del capitolato speciale d'appalto e dell'intera procedura d'appalto per l'affidamento dei servizi in questione;

ACQUISITA la relazione del competente Servizio Socio-culturale – Servizi alla Persona (prot. 2585 del 01.02.2023) in ordine alla necessità di costituzione in giudizio;

STABILITO di costituirsi nel giudizio a tutela delle ragioni e degli interessi rappresentati dal Comune secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Preso atto che:

- l'art. 9 (*Disposizioni sulle professioni regolamentate*), comma 1, decreto-legge 24.01.2012, n.1, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 (*Misure urgenti in materia di liberalizzazioni*), ha determinato l'abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema ordinistico ed ha, quindi, introdotto un sistema di pattuizione diretta del compenso col professionista;

- tuttavia, la successiva L. 24.12.2017, n. 172, di conversione del decreto-fiscale 2018 (d.l. 16.10.2017, n.148), come modificata dalla Legge di bilancio per il 2018 (art. 1, commi 487- 488, L. 27.12.2017, n. 205), ha introdotto l'obbligatorietà di un “*equo compenso*” per gli Avvocati, quantomeno con riferimento ad alcuni contraenti considerati “*forti*” come le Pubbliche Amministrazioni, introducendo l'13-bis (*Equo compenso e clausole vessatorie*) alla L. 31.12.2012, n. 247 (Legge professionale forense);

- il precitato art. 13-bis della Legge professionale n. 247/12 ha, difatti, previsto che: “1. *Si considera “equo” il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal Regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6*”;

Rilevato che:

- alla luce della novella legislativa innanzi richiamata, il legislatore, richiamando i principi espressi dagli artt. 35 e 36 Cost., ha voluto reintrodurre un “*criterio di compenso minimo inderogabile*” ed ha considerato “*non equo*” il compenso non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e, comunque, inferiore ai valori dei parametri minimi previsti dalle apposite tabelle ministeriali allegata ai decreti del Ministro della Giustizia, valevoli per la determinazione dei compensi legali ad opera di un organo giurisdizionale;

- pertanto, la Pubblica Amministrazione, ai sensi del nuovo art. 13-bis della Legge professionale e dell’ art. 36 Cost., ha l’obbligo di far riferimento, nelle convenzioni di conferimento di incarichi legali ad Avvocati libero-professionisti esterni all’Ente e per la determinazione del compenso professionale nei vari gradi di giudizio, ai “*parametri*” individuati dalle tabelle dei compensi legali allegata ai decreti ministeriali, e, più in dettaglio, al D.M. n.10.03.2014, n.55, come aggiornato dal successivo D.M. n. 08.03.2018, n. 37, in vigore dal 27.04.2018;

- l’art. 13bis, comma 4, della Legge professionale considera vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’Avvocato officiato, sanzionando le stesse con la misura della “*nullità di protezione*”, operante solo a vantaggio dell’Avvocato;

Preso atto, altresì, del Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia e Consiglio Nazionale Forense “*Istituzione del Nucleo Centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso*”, siglato in data 02.07.2019, il quale all’art. 2 (*Istituzione della Rete nazionale di monitoraggio*) ha inteso promuovere la costituzione di “*Nuclei locali*” di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso ad opera dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati;

Visto che con Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 del 08.03.2018 sono state aggiornate le tabelle dei compensi professionali per gli Avvocati nei vari gradi di giudizio, allegata al D.M. 10.03.2014, n. 55 valevoli per la determinazione dei compensi legali ad opera di un organo giurisdizionale;

Verificato che le “*direttive per la determinazione dei compensi e delle indennità spettanti agli avvocati per l’attività giudiziale in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, arbitrale e per l’attività stragiudiziale in difesa del Comune*”, approvate con deliberazione del sub commissario con i poteri di G.C. n. 02 dello 02/01/2015 garantiscono il rispetto dell’ “*equo compenso*” di cui al richiamato Protocollo di Intesa ed all’art. 13-bis della Legge professionale forense, come da ultimo modificata Legge di bilancio per il 2018 (art. 1, commi 487- 488, L. 27.12.2017, n. 205) e, per effetto del richiamo di cui all’art.1, comma 1, delle citate direttive, le stesse sono adeguate al Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 del 08.03.2018;

Richiamata in materia di incarichi legali la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2730/2012, secondo la quale nel caso di conferimento di “*singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente della P.A., lo stesso non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2222 c.c. che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica*”;

Considerato che:

- il nuovo Codice degli Appalti pubblici, D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., ha inserito le prestazioni rese dai professionisti legali fra le attività riconducibili nel novero dei “*servizi legali*” quale settore escluso indicato al punto 21 dell’allegato IIB del d.lgs.12 aprile 2006, n.163, tuttavia soggetto

esclusivamente al rispetto dei “*principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità*” di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016;

- il servizio relativo al giudizio in oggetto è annoverabile tra i servizi di patrocinio legale definito dal D.Lgs. n. 50/2016 quale “*rappresentanza legale di un cliente da parte di un Avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali di uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’art. 1 della L. 09.02.1982, n. 31, e s.m.i.*”;
- alla luce delle Linee guida n. 12 (approvate con delib. ANAC n. 207/2018) e del Parere del Cons. Stato Adunanza Commissione speciale 09.04.2018, n. affare 01502/2017, il conferimento dell’incarico di patrocinio legale in esame non costituisce appalto di servizi legali, atteso che: “*L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi)*”;

Preso atto della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, V Sez., del 6.6.2019 nella causa C-264/18, la quale ha ricondotto i contratti di incarico di difesa giudiziale nel singolo contenzioso attivo o passivo al di fuori del perimetro entro cui sono collocati i contratti “*esclusi*” dall’applicazione del Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nelle sue singole disposizioni ma sottoposti a principi di cui all’art. 4. La Corte di Giustizia ha affermato che i contratti legali, e in particolare quelli di rappresentanza in giudizio, sono diversi dagli altri servizi meritando una “*disciplina diversa*” e, quindi, anche l’esclusione da qualsiasi forma di competizione quanto meno per l’*intuitu personae* e, quindi, per la fiduciarità già in sede di conferimento e per la riservatezza delle informazioni;

Rilevato, dunque, che:

- secondo la giurisprudenza europea il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale episodico, legato alla necessità contingente ed occasionato da puntuali esigenze di difesa dell’Amministrazione è permeato dal carattere fiduciario dell’*intuitu personae* e quindi esula dal dettato dell’art. 17, comma 1, lett.d) e dall’art. 4 d.lgs. n. 50/16;
- il singolo incarico di patrocinio legale in relazione ad una specifica e già esistente lite, in quanto ascrivibile al più ampio *genus* dei contratti d’opera intellettuale (art. 2229 e ss. c.c) può essere oggetto di affidamento diretto in quanto ineliminabilmente contrassegnato dal tratto fiduciario e, quindi, necessariamente aperto alla scelta diretta;

Ritenuto che:

- Alla luce del quadro giurisprudenziale delineatosi, deve ritenersi ormai superata l’impostazione fornita in sede di regolazione ai sensi dell’art. 213, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC n. 12/2018 in materia di “*Affidamento dei servizi legali*”, approvate con Delibera n. 907 del 24.10.2018, viepiù che le stesse, aventi natura di atto amministrativo, devono ritenersi “*non vincolanti*” alla luce dei criteri generali già definiti dal Consiglio di Stato, Commissione speciale, Parere 1° aprile 2016, n. 855;
- Le Linee Guida n. 12 al punto 3.1.4 dispongono che: “*4. L’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall’art. 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre*”;

Rilevato che il giudizio di che trattasi involge la soluzione di problemi tecnico-giuridici di massima importanza e complessità sia in relazione alla natura della materia e per la particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti;

Preso Atto dell’assenza di un Ufficio Avvocatura all’interno del Comune e verificata, pertanto, la necessità di ricorrere all’esterno;

Preso atto che l'Avv. Claudia Pannarale, codice fiscale PNNCLD80E59A662V, con Studio Legale in Bari alla via Melo n. 71 iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, è stato individuato intuitu personae dal Sindaco pro tempore;

Ritenuto pertanto, alla luce della recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, V Sez., del 6.6.2019 nella causa C-264/18, che ha ritenuto i contratti di rappresentanza in giudizio meritevoli di una "*disciplina diversa*" e, quindi, anche l'esclusione da qualsiasi forma di competizione quanto meno per l'*intuitu personae* e, quindi, per la fiduciarità già in sede di conferimento e per la riservatezza delle informazioni, di poter demandare alla Giunta comunale l'individuazione fiduciaria del professionista da incaricarsi nel giudizio di che trattasi;

Atteso che:

-la spesa preventivabile per l'incarico di che trattasi, che prevede l'applicazione dei parametri definiti dal regolamento vigente in uno con il D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/18, ammonta a complessivi € 9.421,49 inclusi CPA, rimborso forfettario tenuto conto del regime fiscale attuale di appartenenza del professionista officiato;

Preso atto della novella introdotta dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 23 dicembre 2017) all'art. 13 bis della Legge professionale forense (legge n. 247/2012) recante "*Equo compenso e clausole vessatorie*";

Acquisita, per le vie brevi:

- la disponibilità del difensore individuato dal legale rappresentante dell'Ente, Avv. Claudia Pannarale, codice fiscale PNNCLD80E59A662V, con Studio Legale in Bari alla via Melo n. 71 iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;

- il *curriculum vitae* e professionale del predetto Avv. Claudia Pannarale;

Dato atto che il suddetto professionista, con nota prot. 2576 del 01/02/2023, ha presentato preventivo di spesa pari ad € 9.421,49 inclusi CPA, rimborso forfettario tenuto conto del regime fiscale attuale di appartenenza del professionista officiato;

Ritenuto che il professionista individuato possiede la competenza ed esperienza necessaria per la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione in considerazione della materia in trattazione, fermo restando, quanto al principio di efficacia, che trattasi di una prestazione di mezzi e non di risultato;

Preso atto della recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, V Sez., del 6.6.2019 nella causa C-264/18;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti gli artt. 4 e 17 del Codice degli appalti;

Visti, in particolare, il punto 3.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 12/2018 in materia di "*Affidamento dei servizi legali*", approvate con Delibera n. 907 del 24.10.2018, ed il Parere Commissione speciale del Consiglio di Stato, 1° aprile 2016, n. 855;

Letta la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, V Sez., del 6.6.2019 nella causa C-264/18 e l'art. 10, lettera d), i) e ii), della Direttiva U.E. 2014/24;

Viste le direttive per la determinazione dei compensi e delle indennità spettanti agli avvocati per l'attività giudiziale in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, arbitrale e per l'attività stragiudiziale in difesa del Comune, approvate con deliberazione del sub commissario con i poteri di G.C. n. 02 dello 02/01/2022;

Visti gli artt. 35 e 36 Cost. e l'art. 13 bis della Legge professionale forense n. 247/12, come modificata dalla Legge di bilancio per il 2018, art. 1, commi 487-488, L. 27.12.2017, n. 205;

Viste le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in materia di affidamento di incarichi legali (da ultimo Corte dei Conti per l'Emilia Romagna delibera n. 144/2018) e le Linee Guida ANAC n.

12/2018 delibera ANAC secondo cui: “A decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n.50/2016, il singolo incarico di patrocinio legale, conferito in relazione a una specifica lite, è sottoposto al regime di cui all’art. 17 (recante “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un Avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento”;

Preso atto che il Responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando, ai sensi dall’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto;

Preso atto che il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1) Di COSTITUIRSI nel giudizio promosso con ricorso, previa sospensiva, dal *Consorzio Mestieri Puglia scs*, C.F. 07806650722, con sede in Bari (BA) al Viale della Repubblica n. 71 L/M dinanzi al TAR PUGLIA - Bari nei confronti del Comune di Casamassima, rappresentato e difeso Avv. Claudia Pannarale, codice fiscale PNNCLD80E59A662V, con Studio Legale in Bari alla via Melo n. 71;

2) Di INDICARE al Responsabile del Servizio Affari Generali Servizi al Cittadino di nominare, per i motivi di cui in premessa, quale legale del Comune nel giudizio in argomento, Avv. Claudia Pannarale, codice fiscale PNNCLD80E59A662V, con Studio Legale in Bari alla via Melo n. 71, per il compenso, calcolato con l’applicazione dei parametri stabiliti dal vigente regolamento comunale coordinato al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/18, di € 9.421,49 inclusi CPA, rimborso forfettario spese generali 15%, tenuto conto del regime fiscale attuale di appartenenza del professionista incaricato;

3) Di DEMANDARE al Sindaco - quale legale rappresentante dell’Ente - la rappresentanza in giudizio dell’Ente nel contenzioso di cui trattasi ed il conferimento della procura *ad litem*, ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) Di DARE ATTO che:

E’ fatta salva la possibilità della corresponsione di acconti in corso di causa, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. L’importo anzidetto stimato sulla base del valore della controversia dovrà essere rideterminato in considerazione delle fasi processuali effettivamente svolte dal professionista in sede giudiziale o in via transattiva;

- Al momento della sottoscrizione del disciplinare di incarico il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione:

- a) sulla insussistenza di cause ostative a contrarre con la P.A.;
- b) sulla insussistenza del conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto stabilito dall’art. 24 del Codice deontologico forense. In particolare dovrà dichiarare di non avere cause pendenti contro l’Amministrazione Comunale e dovrà impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l’Ente per la durata del rapporto instaurato;
- c) di non avere contenziosi con l’Ente;
- d) contenente gli estremi della Polizza Assicurativa per responsabilità patrimoniale sottoscritta dal professionista ed in corso di validità (art. 27 Codice deontologico).

- Il verificarsi di una delle fattispecie di cui alle lettere a),b),c),d) è causa di risoluzione contrattuale;

- 5) Di INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali – Ufficio contenzioso dell'esecuzione del presente provvedimento, con onere di adottare il consequenziale atto determinativo – che assumerà valenza contrattuale – di formale affidamento dell'incarico di difesa legale, ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico e l'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi della normativa anzidetta, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- 6) Di DESTINARE la somma di € 9.421,49 (inclusi tutti gli accessori di legge), per il pagamento dell'attività professionale del legale incaricato, con imputazione al capitolo 10120305-1, del Bilancio di previsione anno 2022/2024- anno 2023;
- 7) Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza ed indifferibilità in ragione della necessità di provvedere tempestivamente agli adempimenti per la regolare costituzione in giudizio dell'Ente.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 24**

Ufficio Proponente: **UFFICIO CONTENZIOSO**

Oggetto: **CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SCS C/ COMUNE DI CASAMASSIMA RICORSO TAR PUGLIA
NOMINA DIFENSORE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO CONTENZIOSO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/02/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carmela Fatiguso

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in esercizio provvisorio.

Data 06/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.ROCCO VITO ROBERTO BELLOMO

Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO
NITTI GIUSEPPE

SEGRETARIO GENERALE
PINTO ANNA ANTONIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

NITTI GIUSEPPE in data 07/02/2023
pinto anna antonia in data 07/02/2023



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

*Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

DELIBERA N. 19 del 06/02/2023

OGGETTO: CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SCS C/ COMUNE DI CASAMASSIMA RICORSO TAR PUGLIA NOMINA DIFENSORE.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 06/02/2023 (art 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000)

Casamassima, 07/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Anna Antonia Pinto

La su indicata Deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune dal 07/02/2023 al 22/02/2023.

Casamassima, 07/02/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Bellomo Vincenzo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

pinto anna antonia in data 07/02/2023